

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE GIOVEDÌ 1° APRILE 2010

1) Ricorso A.C.D. ANITRELLA

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 e ammenda di € 1.000,00, inflitta alla reclamante seguito gara Campionato Promozione Anitrella/Formia 1905 del 31.1.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 104 del 4.3.2010)

2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell'U.S. PALESTRINA A.S.D.

INAMMISSIBILE

avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo proposto avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 e di inammissibilità per la sanzione dell'inibizione di giorni 30 inflitta al Sig. Anconitano Francesco a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 21.1.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell'11.3.2010)

3) Ricorso POLISPORTIVA ADRANO

RESPINTO

avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla reclamante merito gara Mazara-Adrano del 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.03.2010)

4) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. A.C.V. SCANDICCI

INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Monteriggioni/Scandicci del 14.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 17.3.2010)